

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

“PLAFOND BENI STRUMENTALI”

TRA

Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 33, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito, il “Ministero”);

e

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI e Ministero, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- (A) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito “**D.L. 69/2013**”) prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
- (B) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (A) da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
- (C) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “**Contributo**”);
- (D) l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “**D.L. 3/2015**”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.L. 69/2013, statuendo, tra l’altro, che i Contributi possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “*non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (...) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti*”;
- (E) in data 14 febbraio 2014, CDP, l’ABI e il Ministero hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014, 20 novembre 2014 e con l’*addendum* in data 11 febbraio 2015, con l’*addendum* in data 17 marzo 2016 (la “**Convenzione Originaria**”), come ulteriormente modificata ed integrata con l’*addendum* in data 23 febbraio 2017, con la comunicazione in data 24 maggio 2018 e con l’*addendum* in data 26 ottobre 2018 (la “**Convenzione Esistente**”), volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi;
- (F) l’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito, “**D.L. 34/2019**”), stabilisce:
 - (i) che, oltre dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di *leasing* finanziario, i Finanziamenti BS (come definiti nella Convenzione) possano essere concessi anche dagli altri intermediari

finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla Convenzione Esistente;

- (ii) l'innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell'importo massimo complessivo dei Finanziamenti BS (come definiti nella Convenzione) concedibili per ciascuna impresa beneficiaria;
 - (iii) che l'erogazione del Contributo sia effettuata *"sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento"*;
 - (iv) che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, l'erogazione del Contributo avvenga in un'unica soluzione;
- (G) in attuazione del predetto D.L. 34/2019 sono state emanate le Circolari del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 295900 del 19 luglio 2019 e n. 296976 del 22 luglio 2019, che hanno apportato modifiche e integrazioni alla Circolare 2017 (come definita nella Convenzione);
- (H) con il presente atto integrativo e modificativo (di seguito, l' "**Addendum 2019**"), il Ministero, l'ABI e CDP intendono, senza alcun intento novativo, apportare alcune modifiche alla Convenzione Esistente ed ai relativi Allegati in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.L. 34/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum 2019.

2. Definizioni

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Addendum 2019 hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione (come di seguito definita) e nei relativi Allegati.

3. Modifiche alla Convenzione Esistente

Con il presente Addendum 2019, il Ministero, ABI e CDP convengono di modificare la Convenzione Esistente ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2019 quale Allegato 1 (*Convenzione*), senza alcun intento novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

La Convenzione Esistente, così come modificata e integrata dal presente Addendum 2019, viene di seguito definita come la "**Convenzione**".

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione si intenderà riferito alla Convenzione Esistente, così come modificata e/o integrata ai sensi del presente Addendum 2019.

4. Efficacia delle modifiche di cui al presente Addendum

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione Esistente ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum 2019 diverranno efficaci con effetto dal 23 dicembre 2019 (la "**Data di Efficacia Addendum 2019**").

5. Testo coordinato della Convenzione da pubblicarsi sui siti internet delle Parti

Il testo coordinato della Convenzione allegato al presente Addendum 2019 quale Allegato 1 (*Convenzione*) sarà pubblicato sui siti internet del Ministero, dell'ABI e di CDP.

Il Ministero e l'ABI autorizzano CDP ad apportare al suddetto testo allegato al presente Addendum 2019 eventuali modifiche di mero raccordo tecnico.

6. Adesione alla Convenzione

Le Banche e gli Intermediari Finanziari potranno aderire alla Convenzione secondo quanto ivi previsto all'Articolo 3.

7. Forma del presente Addendum

L' Addendum 2019 è redatto nella forma di documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Roma, 11 dicembre 2019

ALLEGATO 1

CONVENZIONE